



Sentenze

domenica, 8 Giugno 2025

La bancarotta da operazioni dolose

Valerio de Gioia

Sentenze

Provvedimento (estremi)

Cass. pen., sez. IV, ud. 9 maggio 2025 – dep. 6 giugno 2025, n. 21484

Tematica

Bancarotta

Elemento soggettivo

Operazioni dolose

Norma/e di riferimento

art. 223, L. Fall.

Massima/e

Le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni. *Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2025, n. 21484*

In senso **conforme**: Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2019, n. 30735; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 24752; Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2016, n. 15281; Cass. pen., sez. V, 1° ottobre 2015, n. 45672; Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2014, n. 47621; Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2014, n. 29586; Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2013, n. 12426



Nella bancarotta da operazioni dolose, non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrlo, anche se il soggetto attivo dell'operazione si rappresenta e accetta la probabilità concreta che il dissesto si verifichi a seguito delle operazioni realizzate. *Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2025, n. 21484*

Commento

La bancarotta da operazioni dolose

di Valerio de Gioia

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose.

Al riguardo, l'esegesi di legittimità ha chiarito che la disposizione anzidetta prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplanò entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento; da un punto di vista oggettivo, in particolare, la Suprema Corte insegna che, nel caso delle "operazioni dolose", il pregiudizio patrimoniale discende non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (*Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 2020, n. 12945*).

Le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (*Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2019, n. 30735; Cass. pen., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 24752; Cass. pen., sez. V, 8 novembre 2016, n. 15281; Cass. pen., sez. V, 1° ottobre 2015, n. 45672; Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2014, n. 47621; Cass. pen., sez. V, 15 maggio 2014, n. 29586; Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2013, n. 12426*).

Quanto al coefficiente soggettivo, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, quest'ultimo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente ad operazioni dolose – in cui può essere inquadrata la bancarotta cosiddetta tributaria – esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa (*Cass. pen., sez. V, 22 settembre 1999, n. 11945*) e lo ha previsto come conseguenza della condotta antidoverosa (*Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2024, n. 16111*).

In altri termini, nella bancarotta da operazioni dolose, non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrlo, anche se il soggetto attivo dell'operazione si rappresenta e accetta la probabilità concreta che il dissesto si verifichi a seguito delle operazioni realizzate.



Jusdi una rubrica de “**Il diritto, quotidiano Dike**” Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.

